

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART.1 – Costituzione

- 1) All'inizio di ogni nuovo mandato, dopo la formazione dei gruppi consiliari, in seno al Consiglio, sono istituite 5 Commissioni Consiliari permanenti, che hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:
I.a Commissione: Statuto, Regolamenti, Contenzioso, Personale e Polizia Municipale;
II.a Commissione: Finanze, Bilancio, Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo;
III.a - Commissione Servizi Sociali, Sport, Pubblica Istruzione e Politiche giovanili;
IV.a Commissione: Urbanistica, Protezione Civile e Piano triennale Opere Pubbliche;
V.a Commissione: Ambiente, Viabilità, Cimitero, Servizio idrico e Servizio rifiuti;
- 2) Per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale di cui all' art.32 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e sue successive modificazioni, è obbligatorio il parere della relativa commissione competente per materia.
- 3) Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della commissione e nei casi di urgenza espressamente dichiarati dal Consiglio Comunale stesso.
- 4) Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di deliberazione al Presidente della Commissione Consiliare cui spetta l'attivazione della commissione stessa.
- 5) Nello svolgimento del proprio incarico il Presidente della Commissione si avvale delle strutture e del personale del Comune a disposizione del Consiglio.

ART.2 – Composizione

- 1) Le Commissioni permanenti sono formate in modo proporzionale alla consistenza numerica tra i gruppi di Consiglieri eletti nella lista elettorale che acquisisce la maggioranza dei seggi e il gruppo di Consiglieri eletti in liste elettorali diverse da quella che acquisisce la maggioranza dei seggi.
- 2) Ogni commissione è composta da 3 Consiglieri Comunali.
- 3) Il gruppo di Consiglieri eletti nella lista elettorale che acquisisce la maggioranza dei seggi ha diritto ad essere rappresentato nelle commissioni da n. 2 Consiglieri.
- 4) Il gruppo di Consiglieri eletti in liste elettorali diverse da quella che acquisisce la maggioranza dei seggi, ha diritto ad essere rappresentato nelle commissioni da n. 1 Consigliere.
- 5) Ognuno dei 2 gruppi di Consiglieri di cui ai precedenti commi 3 e 4, comunica al Presidente del Consiglio Comunale, tramite l'Ufficio Protocollo, i nominativi dei Consiglieri individuati per ogni commissione secondo quanto stabilito dal presente articolo. Tale comunicazione dovrà essere sottoscritta da almeno il 51% dei Consiglieri Comunali appartenenti al medesimo gruppo di cui ai precedenti commi 3 e 4.
- 6) In caso di mancata o errata designazione rispetto a quanto previsto dal precedente comma 5 e previa assegnazione del termine di giorni 5, alla designazione vi provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio Comunale.
- 7) Il Presidente del Consiglio Comunale prende atto delle designazioni e dà comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio Comunale.

- 8) Uno stesso Consigliere può far parte a più di una commissione.
- 9) E' comunque prerogativa del singolo Consigliere Comunale poter rinunciare alla partecipazione alle commissioni, purché si proceda, da parte del Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, a nuova designazione, su proposta del gruppo di appartenenza.
- 10) Nell'eventualità di espressa rinuncia da parte del gruppo consiliare interessato, il Presidente, di sua iniziativa, può designare un altro consigliere appartenente ad altri gruppi.
- 11) Si precisa che la Commissione Consiliare, in assenza di un componente, è autorizzata, sino a nuova designazione, a poter funzionare regolarmente, fermo quanto previsto dal successivo articolo 5.
- 12) Le commissioni consiliari permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
- 13) Il componente della Commissione consiliare incorre nella decadenza dalla carica di componente la commissione quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione. L'azione può essere promossa da qualsiasi componente e diviene esecutiva solo ed esclusivamente mediante l'approvazione in Consiglio Comunale. Alla sostituzione del componente di commissione decaduto si procede nei modi indicati dall'articolo 2.
- 14) La seduta di insediamento di ogni Commissione Consiliare è presieduta dal Presidente del Consiglio senza diritto di voto
- 15) Il Presidente del Consiglio Pro tempore con avviso scritto da recapitare al domicilio dei singoli componenti, provvede alla convocazione della prima seduta di ogni singola commissione con il seguente o.d.g.:
 - insediamento della commissione;
 - nomina del presidente;
 - nomina del vice presidente;

ART.3 - Il Presidente e il Vice Presidente di Commissione

- 1) Ogni commissione elegge, nel proprio seno, e con separate votazioni il Presidente ed il Vice Presidente.
- 2) Le votazioni si effettuano con le modalità della votazione segreta ed ogni membro può votare per un solo nominativo.
- 3) E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano di età;
- 4) Il Presidente presiede la commissione e assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati, fa osservare il presente regolamento.
- 5) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
- 6) Il Presidente ha facoltà di svolgere una relazione illustrativa in consiglio comunale sul parere della commissione stessa.
- 7) in caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in ogni sua funzione.

ART.4 – Convocazione

- 1) La Commissione è convocata dal Presidente, a mezzo pec o con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente eletto almeno 24 ore prima della seduta.
- 2) L'avviso di convocazione, contenente i punti all'Ordine del Giorno, dovrà essere inviato sia al Sindaco, sia all'Assessore competente per materia, sia al Presidente del Consiglio.
- 3) Le commissioni non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale.

ART.5 - Sedute delle commissioni

- 1) Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno 2 componenti.
- 2) Le deliberazioni sono valide quando la proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 3) I voti sono espressi in modo palese e in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente;
- 4) Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. Le sedute della commissione si svolgono in appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
- 5) Il Sindaco, il Presidente del Consiglio e l'Assessore competente del settore in forza della delega attribuita dal Sindaco, possono presenziare ai lavori della commissione.
- 6) Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da apposito dipendente comunale formalmente incaricato dal Responsabile del Settore Amministrativo.
- 7) Delle sedute, a cura del segretario verbalizzante, è redatto un sintetico processo verbale, entro la conclusione della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario verbalizzante.
- 8) Due o più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame delle questioni che rientrano nelle competenze di ciascuna di esse.
- 9) La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano per età.
- 10) Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti formalmente istituite e convocate è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i Consiglieri Comunali.
- 11) Il Comune predispone nel proprio sito internet una sezione dedicata alle commissioni consiliari, all'interno della quale sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni, l'orario di inizio e di fine delle commissioni.

ART.6 - Competenze delle Commissioni consiliari permanenti

- 1) Le commissioni svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
- 2) Ciascuna Commissione esamina preventivamente tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale relative al settore di sua competenza e ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare in discussione in Consiglio comunale
- 3) La Commissione può avanzare proposte e richieste al Consiglio, proposte al Sindaco e all'Assessore competente, può richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio.
- 4) Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.

- 5) Le questioni definite dalla Commissione devono essere all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

ART. 7 - Norma generale

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano, le disposizioni della legislazione vigente in materia, ed in particolare della legge regionale n. 11/2015, ed in quanto compatibili le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.